Discorso del Primo Vice-Presidente del Ceplis, Gaetano Stella, al breakfast meeting al Parlamento europeo, 5 settembre.

Egregi membri del Parlamento, Cari colleghi,

E' un piacere essere qui con voi oggi e discutere le tematiche riguardanti le Professioni Liberali legate al Pacchetto Servizi della Commissione, nel contesto dei lavori dell'Intergruppo – PMI e più precisamente la proposta di Direttiva relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

Porto i saluti del Presidente Kolbe che purtroppo non ha potuto partecipare alla colazione di oggi. Illustro la posizione del CEPLIS, la confederazione che rappresenta e difende gli interessi delle Professioni Liberali, accogliamo con favore il tentativo della Commissione di rivitalizzare il settore dei servizi a beneficio dei consumatori, di coloro che cercano lavoro e delle imprese, per favorire la crescita economica in tutto il continente.

Secondo noi la riduzione della burocrazia e la semplificazione delle procedure e delle formalità amministrative sono vitali nel contesto della fornitura di servizi all'interno del Mercato Unico. I professionisti che intendono esercitare all'estero dovrebbero essere in grado di fare riferimento ad un unico interlocutore nel proprio paese d'origine e nella propria lingua; questo è indispensabile affinché possano beneficiare delle opportunità che il mercato unico offre, nel settore delle loro attività professionali.

Detto questo, vorrei richiamare la vostra attenzione su alcune tematiche, che riteniamo debbano essere evidenziate, relative al Pacchetto Servizi della Commissione europea.

In primo luogo, la distinzione tra e-card dei Servizi e Tessera Professionale europea deve essere ulteriormente chiarita al fine di garantire che non ci sia una sovrapposizione tra i due strumenti, creando una confusione superflua e complicazioni amministrative.

In secondo luogo, riteniamo che la perdita di autorità dello Stato di destinazione per quanto riguarda la regolamentazione e la prestazione di servizi sul proprio territorio sia un punto critico. Lo Stato di destinazione dovrebbe mantenere il potere di negare il rilascio di e-card per ragioni di interesse pubblico e per garantire la qualità e la sicurezza dei servizi professionali offerti. Al riguardo è fondamentale evitare il principio dello "Stato di origine".

Per quanto riguarda il test di proporzionalità, la nostra confederazione concorda con l'obiettivo principale della direttiva, che mira a armonizzare le regolamentazioni

professionali e a facilitare ulteriormente la mobilità transfrontaliera all'interno dell'Unione. Allo stato attuale, il livello di mobilità transfrontaliera non è soddisfacente.

Tuttavia, questa proposta di Direttiva, insieme alla valutazione delle norme nazionali relative ai servizi professionali dovrebbe essere accompagnata da chiare linee-guida che aiutino gli Stati membri nell'implementazione nei loro sistemi legislativi. Riteniamo che l'adozione di un nuovo strumento legislativo che richieda agli Stati membri di accettare il test di proporzionalità causerebbe una confusione considerevole tra le amministrazioni nazionali e le organizzazioni professionali, portando conseguenze negative per il Mercato Interno. E' importante ricordare che il settore dei servizi è già oggetto di due Direttive, entrambe adottate con consultazioni approfondite con gli stakeholder e ampio consenso. Quindi, introdurre un'ulteriore legislazione comporta il rischio di complicare e protrarre proprio quelle procedure che vogliamo semplificare.

Per quanto riguarda i criteri di merito… la proposta sembra sovrapporsi con i requisiti già previsti dalla Direttiva Qualifiche, per quanto riguarda il carattere proporzionale, necessario e non discriminatorio di qualsiasi regolamentazione. Inoltre, come accade nei casi di codificazione di orientamenti giurisprudenziali, si può determinare una cristallizzazione eccessiva di principi che invece, nella giurisprudenza europea, sono in continuo mutamento.

Infine si rileva che l'elenco dei criteri inerenti il test di proporzionalità rispecchiano le ragioni fondamentali delle regolamentazioni tradizionali delle professioni cosiddette Ordinistiche, mentre diverso può essere l'impatto sulle cd. nuove professioni o su quelle professioni regolamentate oggi esistenti in settori diversi, che spesso non presentano alcuna giustificazione sulla base dei contenuti degli artt. 5 e 6 della proposta.

Vorrei anche sottolineare il possibile indebolimento del potere decisionale degli Stati membri in ordine alle regolamentazioni, in particolare in relazione al procedimento ed al meccanismo di monitoraggio sul test di proporzionalità, che deve essere svolto da un organismo di controllo indipendente.

Nella maggior parte dei casi, le restrizioni all'accesso delle professioni derivano da misure di rango legislativo, statale o regionale, conseguentemente, il test dovrebbe essere articolato nell'ambito dei procedimenti legislativi di Stati e Regioni, quale vincolo alla funzione legislativa.

Tale previsione incontra sicuramente limiti di rango costituzionale nazionale in quanto non può essere ritenuto ammissibile un meccanismo di sorveglianza sul test di proporzionalità che coinvolga autorità esterne o indipendenti dal legislatore nazionale o

regionale, con effetti vincolanti sul procedimento legislativo. In tal senso si condivide l'emendamento 22 proposto dalla Commissione giuridica del Parlamento europeo che tende a sopprimere il riferimento all' «autorità di controllo indipendente», previsto nella proposta della Commissione.

In questo contesto, il CEPLIS rileva la necessità di applicare il Principio di Sussidiarietà, nello spirito dei Trattati europei e alla luce del desiderio, espresso diverse volte, dei cittadini europei di avere delle norme europee progettate per essere efficienti e giuste.

Dobbiamo sottolineare che per le associazioni professionali rappresentate dal CEPLIS, è di massima importanza la previsione dell'art. 7 della proposta di Direttiva, che vincola comunque la procedura preordinata all'esperimento del test di proporzionalità in sede di recepimento interno della Direttiva nel senso della previsione di modalità che determinino il coinvolgimento delle associazioni delle professioni interessate. Ci opponiamo dunque all'emendamento n. 26 della Commissione giuridica del Parlamento europeo che propone di sopprimere tale riferimento alle associazioni. Riteniamo che tale coinvolgimento delle "organizzazioni professionali" sia necessario, opportuno e vincolante, come anche richiamato dal Cese nel suo parere.

Un'ulteriore criticità che deve essere eliminata deriva dal fatto che l'armonizzazione del test di proporzionalità può tendere ad un'eccessiva generalizzazione dei criteri con il conseguente rischio di non soddisfare le specificità di alcune regolamentazioni professionali e di essere incompatibile con il principio di autoregolamentazione delle professioni.

La procedura di notifica non pare garantire una effettiva utilità ma soprattutto si evidenzia il possibile rischio che comporti un'eccessiva influenza/interferenza della Commissione europea sulle decisioni degli Stati membri relativamente a nuove misure e modifiche delle regolamentazioni di propria esclusiva competenza.

L'introduzione di una consultazione trimestrale sulle misure notificate, così come presentata dalla proposta, appare nel complesso troppo intrusiva nelle decisioni su materie che sono prerogativa degli Stati membri. Infine, le misure previste dalla proposta potrebbero creare ulteriori obblighi di natura amministrativa per gli Stati membri.

Il CEPLIS ritiene necessario sottolineare che alcune delle raccomandazioni di riforma per la regolamentazione dei servizi professionali, presenti nella Comunicazione della Commissione, non sembrano tenere adeguatamente in considerazione le specificità delle professioni liberali, in particolare per quanto riguarda le raccomandazioni relative alla riserve di attività e l'esistenza di diversi modelli regolamentari all'interno dell'UE.

Pur apprezzando gli sforzi della Commissione, si ritiene che per le professioni liberali l'adozione di nuovi indicatori debba coniugarsi con la necessità di garantire una alta qualità delle prestazioni professionali per la miglior tutela dell'interesse pubblico generale. L'"indicatore del carattere restrittivo" introdotto dalla Commissione dovrà pertanto evitare l'eccessiva generalizzazione.

Pertanto gli eventuali interventi normativi richiesti agli Stati membri e tesi a ridurre o eliminare il carattere restrittivo delle proprie regolamentazioni nei settori economici-chiave individuati dalla Commissione, dovranno comunque garantire che le prestazioni professionali mantengano standard elevati di qualità e sicurezza nell'interesse pubblico preminente.

Vi ringrazio per l'attenzione. Speriamo che queste osservazioni siano state utili e costruttive.